

Capitolato Speciale

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI SULLE STRADE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA PIANURA REGGIANA

Per la Parte Amministrativa di competenza:

AP servizi generali: dott. Stefano Tagliavini

AP contenzioso e atti amministrativi lavori pubblici: dott. Alessandro Merlo

**il Dirigente del servizio infrastrutture,
mobilità sostenibile, patrimonio ed edilizia:**
dott. ing. Valerio Bussei

INDICE

Articolo 1. Oggetto della procedura di gara

Articolo 2. Ammontare della concessione

Articolo 3. Amministrazione procedente

Articolo 4. Servizi oggetto dell'affidamento

Articolo 5. Modalità di attivazione degli interventi

Articolo 6. Modalità operative del servizio

Articolo 7. Formazione del personale dell'impresa concessionaria

Articolo 8. Caratteristiche dei veicoli in dotazione all'impresa concessionaria

Articolo 9. Tempi d'intervento

Articolo 10. Delega ad operare per conto dell'Amministrazione e condizioni economiche del servizio

Articolo 11. Requisiti di partecipazione al bando

Articolo 12. Criteri di aggiudicazione del servizio e indicazione dei relativi punteggi

Articolo 13. Durata del servizio

Articolo 14. Stipula del contratto

Articolo 15. Cauzione provvisoria

Articolo 16. Cauzione definitiva

Articolo 17. Modalità di pagamento ed assunzione obblighi di tracciabilità

Articolo 18. Obblighi verso il personale dipendente

Articolo 19. Divieti

Articolo 20. Responsabilità e assicurazione

Articolo 21. Penali

Articolo 22. Risoluzione del contratto e recesso

Articolo 23. Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 1. Oggetto della procedura di gara

1. La Provincia di Reggio Emilia, di seguito "Provincia", intende procedere all'affidamento in concessione del **Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi d'incidenti stradali** sulle strade provinciali e sulle strade dell'Unione dei Comuni della Pianura Reggiana, di seguito "Unione" di cui fanno parte i Comuni di Correggio, Campagnola Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio.

L'impresa aggiudicataria dovrà svolgere il servizio sulle strade provinciali e sulle strade comunali dell'Unione e indicate nell'Archivio Regionale delle Strade ARS della Regione Emilia Romagna il cui link è il seguente: <https://servizissir.regione.emilia-romagna.it/ARS/>.

In sede di attivazione del servizio, sarà onere dell'impresa aggiudicataria verificare con l'Unione se tra l'elenco delle strade comprese nell'ARS vi sono strade che per caratteristiche patrimoniali non possono rientrare nella rete gestita.

Si allegano, come riferimento e inquadramento logistico generale, le seguenti planimetrie:

- All. A Provincia di RE;
- All. B1 e B2 Comune Campagnola;
- All. B3 e B4 Comune di Correggio;
- All. B5 e B6 Comune di Fabbrico;
- All. B7 e B8 Comune di Rio Saliceto;
- All. B9 Comune di Rolo;
- All. B10 San Martino in Rio;
- All. B11 Quadro d'insieme dell'Unione.

La Provincia di Reggio Emilia e l'Unione dei Comuni della Pianura Reggiana intendono perseguire efficienza e rapidità nei casi in cui occorre provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza delle aree interessate da incidenti stradali sulle proprie strade, anche coerentemente alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada. In particolare i sinistri stradali che provocano la presenza sul sedime stradale di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica, devono essere eliminati prima della riapertura al traffico.

2. La presente concessione è disciplinata dagli artt. 164 e smi del D.Lgs. 50/2016, di seguito Codice.
3. Oltre che per garantire la sicurezza, tali interventi di ripristino devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del d.lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e smi. Pertanto, al fine di garantire la tutela dell'ambiente, la Provincia di Reggio Emilia e l'Unione dei Comuni della Pianura Reggiana intendono individuare un soggetto idoneo e qualificato al quale concedere detto servizio. Il Concessionario è obbligato, in qualità di intermediario nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti per l'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dalla d.lgs 152/2008 e smi.
4. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs 81/2008 e smi). Il Concessionario dovrà,

pertanto, garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

5. I costi della sicurezza sono pari ad € 0,00 in quanto la Concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte dell'affidatario non determinante interferenze ai sensi dell'art.26 del d.lgs 81/2008 e s.m.i. e non valutabile in termine di rischi specifici e quindi non è ritenuta necessaria l'elaborazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi).

Art. 2. Ammontare della concessione

1. Il valore complessivo della concessione, avente durata quinquennale, determinato a livello previsionale sulla base di quanto mediamente fatturato negli ultimi anni di svolgimento del servizio, risulta pari ad € 2.060.000,00 (di cui €1.900.000,00 sono relativi all'importo previsionale del servizio sulla rete stradale Provinciale ed €160.000,00 sono relativi all'importo previsionale del servizio sulla rete dell'Unione Pianura Reggiana) ed il corrispettivo del servizio sarà costituito dai proventi introitati per gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio, tenuto conto che la gestione medesima non comporta alcun onere di spesa per le Amministrazioni.
2. Il valore quinquennale della concessione stimato non è idoneo a costituire alcuna aspettativa giuridicamente qualificata in capo all'aggiudicatario né comporta alcuna garanzia da parte della Provincia e dell'Unione che tale importo corrisponda effettivamente a quello ricavabile dall'esecuzione del presente contratto: esso porterà pertanto discostarsi, in maniera sostanziale, in difetto o in eccesso anche oltre il 20% senza che il concessionario possa chiedere compensi o indennizzi di qualsiasi natura.
3. Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile dell'incidente, i costi degli interventi del servizio, dovranno rimanere, comunque, a carico esclusivo dell'Impresa concessionaria senza alcun addebito di spesa a carico della Provincia e dell'Unione.

Art. 3. Amministrazione procedente

1. La Provincia di Reggio Emilia, Amministrazione procedente, ha sede in Corso Garibaldi 59, Reggio Emilia. L'ufficio competente provinciale è il Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia con sede in corso Garibaldi 26, Reggio Emilia.
L'Unione di Comuni della Pianura Reggiana ha sede in Corso Mazzini 33 – 42015 Correggio (RE). L'ufficio competente dell'Unione è il Corpo di Polizia Locale con sede in Corso Cavour 24 – 42015 Correggio (RE).
2. L'individuazione del contraente avverrà tramite unica procedura concorrenziale per entrambi gli enti, con procedura aperta, ex art. 60 del Codice e aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei soli criteri qualitativi ai sensi dell'art.95 comma 7 del Codice; la procedura di gara sarà svolta dall'Ufficio Appalti e Contratti della Provincia di Reggio Emilia.
3. Successivamente all'aggiudicazione ciascun Ente coinvolto stipulerà un proprio atto negoziale, secondo i propri Regolamenti interni e seguirà autonomamente l'esecuzione del contratto.

Art. 4. Servizi oggetto dell'affidamento

1. La ditta Aggiudicataria è tenuta ad assicurare una Centrale Operativa al fine di effettuare il servizio di ripristino, che si declina nelle seguenti prestazioni:
 - **“intervento standard”**: interventi di ripristino della sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi di compromissione della sicurezza stradale attraverso l’attuazione di ogni attività a ciò necessaria, ivi compresa la sostituzione di strutture e barriere, l’aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi sul sedime stradale e sue pertinenze (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ripristino secondo la normativa di barriere metalliche e in cls, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, perdita carburante, fluidi, materiali solidi, ecc)
 - **“interventi con perdita di carico”**: attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi d’incidenti o anche in assenza d’incidente stradale che comporti la compromissione della sicurezza stradale e sue pertinenze, che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti attraverso l’attuazione di ogni attività a ciò necessaria;
 - **“interventi senza individuazione del veicolo responsabile”**, ossia gli interventi standard e gli interventi con perdita di carico eseguiti secondo quanto previsto nel presente articolo ancorché in assenza dell’individuazione del veicolo, il cui conducente abbia causato l’evento e quindi privi della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative. Nel caso il sinistro abbia determinato danneggiamenti al patrimonio stradale (segnaletica, barriere, ecc) il concessionario è tenuto a posizionare idonea segnaletica stradale provvisoria e dispositivi di emergenza finalizzati alla protezione della carreggiata o dei manufatti stradali danneggiati e garantire la sicurezza della circolazione stradale. Tale intervento dovrà essere compiuto contestualmente alla pulizia della strada. La segnaletica provvisoria potrà essere ritirata solo a seguito di esplicita comunicazione dell’Amministrazione, dopo l’effettuazione degli interventi di ripristino.
2. La ditta aggiudicataria, al fine di un’informazione generale sul servizio svolto, dovrà provvedere, sia per la Provincia di Reggio Emilia che per l’Unione dei Comuni della Pianura Reggiana, alla **fornitura di un gestionale/software** on line, che riporti, entro le 24 ore successive al sinistro, tutte le informazioni degli interventi effettuati per ogni sinistro contenente almeno i seguenti dati:
 - Data del sinistro;
 - Descrizione dinamica del sinistro;
 - Punto di fermo del veicolo incidentato;
 - Forza dell’Ordine presente sul luogo del sinistro;
 - Ora della chiamata e soggetto che ha effettuato la chiamata;
 - Ora di arrivo sul luogo dell’intervento degli operatori;
 - Numero di operatori intervenuti;
 - Durata dell’intervento;
 - Targa dei veicoli coinvolti nel sinistro;
 - Elenco di eventuali danni alle infrastrutture/persone/veicoli;
 - Importo intervento fatturato con descrizione singole voci, quantità e prezzi unitari;

- Fotografie del sinistro.

Tali informazioni dovranno essere scaricabili dal software/gestionale.

Dovrà essere altresì fornito al Responsabile Unico del Procedimento nonché al Direttore dell'Esecuzione del Contratto di ciascun ente un Report trimestrale riportante le informazioni di cui sopra in tre copie cartacee oltre che nel formato digitale editabile richiesto dalle Amministrazioni (Excell o altro).

La ditta dovrà altresì fornire, non oltre sei mesi dalla conclusione della concessione, l'importo fatturato diviso per gli anni di durata della stessa.

3. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad effettuare il **servizio di recupero e smaltimento**, lungo le strade degli enti e loro pertinenze, **di rifiuti abbandonati e/o rifiuti di origine animale o qualsiasi altra natura** che precludano la sicurezza.
4. La ditta aggiudicataria dovrà svolgere, a favore degli enti e in caso di sinistro e/o avaria dei mezzi in utilizzo alla Provincia e all'Unione, un **servizio gratuito di custodia/deposito** in spazio messo a disposizione dall'aggiudicatario o in altre sedi indicate rispettivamente dalla Provincia di Reggio Emilia e dall'Unione.
5. La ditta aggiudicataria dovrà prestare, in caso di sinistro e su richiesta della Provincia di Reggio Emilia e dell'Unione, un **servizio di sopralluogo e assistenza stradale** al fine di identificare i danni cagionati alle strade e pertinenze.

Art. 5. Modalità di attivazione degli interventi

1. Il servizio prevede in ogni caso l'intervento dell'impresa concessionaria per l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli sulla carreggiata e per il recupero dei detriti solidi, relativi all'equipaggiamento dei veicoli o materiali trasportati ed altrimenti non recuperati da possessori/responsabili dei veicoli incidentati, dispersi sul manto stradale, anche nel caso in cui il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto. Considerato che il servizio oggetto del presente capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale, i tempi di intervento non dovranno superare i limiti temporali stabiliti dal presente Capitolato.
Gli interventi potranno essere richiesti dal personale della Provincia di Reggio Emilia o dell'Unione, per le strade di rispettiva competenza, o essere richiesti dagli organi di vigilanza intervenuti sul luogo dell'incidente, attraverso comunicazione telefonica al numero di pronto intervento della Centrale Operativa Principale dell'Impresa concessionaria che dovrà essere in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.
Nel caso in cui la Provincia o l'Unione non siano immediatamente venuti a conoscenza dell'incidente, mentre siano intervenuti gli organi di vigilanza che hanno provveduto a chiamare la ditta concessionaria, quest'ultima avrà l'onere di informare l'ente dell'intervento effettuato nella persona del RUP e dei Responsabili della U.O. Manutenzione Strade Nord o U.O. Manutenzione Strade Sud per la Provincia, o del RUP e del personale da questi individuato per l'Unione, assecondando le esigenze dell'attività di servizio. La ditta concessionaria è altresì tenuta a verificare che l'incidente sia avvenuto sulla rete stradale provinciale o dell'unione.
2. La Centrale Operativa Principale dovrà provvedere, alla ricezione della richiesta telefonica, ad attivare le proprie strutture operative più vicine per consentire l'intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post sinistro stradale nei tempi indicati al successivo art. 9.

Art. 6. Modalità operative del servizio

1. L'intervento avrà inizio al termine della rilevazione dell'incidente stradale da parte degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 ovvero dalla conclusione della constatazione amichevole fra le parti coinvolte nel sinistro, tranne che in casi di urgenza venga diversamente richiesto dagli organi di polizia stradale intervenuti sul luogo del sinistro. Se non viene effettuato lo spostamento di veicoli coinvolti nell'incidente da parte dei rispettivi conduttori o soggetti terzi da questi incaricati, la ditta affidataria dovrà innanzitutto provvedere allo sgombrò della carreggiata dai veicoli incidentati o quant'altro presente.

In tutti i casi d'intervento, la ditta affidataria si impegna a rispettare le norme comportamentali di seguito riportate:

- Lo svolgimento di tutte le specifiche attività in modo da non costituire o determinare situazioni di pericolo o intralcio per la viabilità;
- Qualora l'addetto riscontri, in assenza della Forza di Polizia, ovvero del personale dell'Ente, danni provocati alla struttura stradale, dovrà dare comunicazione all'Ente concessionario.

L'impresa concessionaria dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione e di formazione del personale impiegato, indicate nella offerta tecnica presentata in sede di gara, senza oneri di spesa a carico della Provincia e dell'Unione, in tutte le tipologie di intervento di cui all'art. 4, rispettando il profilo della sicurezza della circolazione e del rispetto dell'ambiente, mediante:

- a) pulizia del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti "sversati" dai veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore ecc.), recupero e asportazione dei detriti solidi, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi, (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo ecc.), o di materiali trasportati ed altrimenti non recuperati da possessori/responsabili dei veicoli incidentati, con l'ausilio di idonee apparecchiature e/o tecniche;
- b) lavaggio della pavimentazione con sostanze non dannose per la pavimentazione stradale e per l'ambiente, conformi e nel rispetto delle normative di legge, nazionali e comunitarie e che comunque dovranno essere recuperati, trasportati e smaltiti a norma di legge;
- c) aspirazione di quanto risultante dal lavaggio incluse le sostanze utilizzate per la pulizia ed eventuale ulteriore lavaggio finale.

2. In base all'iter procedurale sopra delineato l'impresa concessionaria dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 "Norme in materia di tutela ambientale" e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra normativa emanata in materia nel corso di validità della concessione.

3. L'impresa concessionaria dovrà impegnarsi a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro in particolare del D.Lgs 81/2008 a smi.

4. Secondo quanto previsto dall'art. 37 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92) dal relativo Regolamento (D.P.R. n. 495/92) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario D.P.I., che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa

visibilità ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008, "Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro" e successive modifiche e integrazioni.

5. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 09.06.1995.
6. Il concessionario dovrà verificare se il responsabile dell'incidente ha già attivato soggetti terzi per le procedure di messa in sicurezza per il rischio di potenziale impatto di solidi e/o liquidi sulle matrici ambientali, restando inteso che l'attivazione di tali procedure e le relative scelte dei Soggetti a cui fare effettuare tale intervento sono in carico ai Soggetti coinvolti nell'incidente. In caso i soggetti coinvolti nell'incidente non abbiano attivato procedure di messa in sicurezza per il rischio di potenziale impatto sulle matrici ambientali, il concessionario dovrà comunque dare informazione dell'incidente ad Arpa Emilia Romagna per le conseguenti eventuali verifiche.

Art. 7. Formazione del personale dell'impresa concessionaria

Il personale operante dovrà ricevere, preventivamente, a cura dell'Impresa concessionaria, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi alla presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione ed asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
- tecniche per la circolazione in sicurezza, cantieri su strade, sgombero tempestivo della sede stradale.

Art. 8. Caratteristiche dei mezzi in dotazione all'impresa concessionaria

1. L'impresa, per l'esecuzione degli interventi, dovrà essere **proprietaria di almeno un mezzo idoneo e conforme** alle prescrizioni previste dalla vigente normativa di legge. Tale mezzo dovrà espressamente possedere le caratteristiche, accorgimenti tecnici e necessarie omologazioni per l'espletamento del servizio richiesto. Inoltre il mezzo dovrà possedere elenco dettagliato del materiale presente, obbligatorio e specifico per il servizio e dovrà essere collaudato presso i competenti organi e uffici e omologato. I veicoli speciali dovranno essere muniti di autopompe idonee alla pulizia e al ripristino della sede stradale e dovranno essere fornite le copie delle carte di circolazione. Tale mezzo, conforme alle prescrizioni previste dalla vigente normativa dovrà possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio sopradescritto in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione Provinciale e dell'Unione.
2. I medesimi dovranno essere, altresì, dotati di un sistema di illuminazione del sito del sinistro, che possono essere attivati nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa.
3. I mezzi sopra indicati dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento e recare sugli sportelli il logo dell'impresa concessionaria. Tutti i mezzi che verranno utilizzati per l'espletamento del servizio devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere posti a disposizione per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, direttamente o per il tramite delle eventuali strutture periferiche della impresa concessionaria o eventuale consorzio fra più Soggetti. Ciascun mezzo dovrà essere attrezzato per gli interventi riguardanti il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata dal sinistro stradale.
- b) essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento, anche rispetto a specifici collaudi, revisioni e omologazioni previste dalla vigente normativa per i veicoli e per i macchinari in dotazione.
- c) iscrizioni e autorizzazioni in materia ambientale necessarie per eseguire il servizio oggetto di affidamento, coerentemente agli altri requisiti ambientali richiesti nel presente documento.

Art. 9. Tempi di intervento

1. Considerato che il servizio oggetto del presente capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale i tempi di intervento non dovranno superare:
 - 30 minuti per i giorni feriali (da lun e sab), dalle ore 6:00 alle 22:00;
 - 45 minuti per i giorni feriali (da lun e sab), dalle ore 22:00 alle 6:00;
 - 45 minuti per i giorni festivi dalle ore 0:00 alle 24:00.
2. L'Impresa concessionaria provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul luogo dell'intervento tutte le professionalità e le tecnologie necessarie a ripristinare la situazione "quo ante" ed eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma e corpo stradale.

Art. 10. Trasferimento del rischio

Il corrispettivo del concessionario sarà costituito unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

Il rischio assicurativo (al risarcimento) è trasferito dalla Provincia e dall'Unione al concessionario, il quale esigerà dalle assicurazioni coinvolte il risarcimento del danno, vantando nei loro confronti un diritto di credito.

Tale credito anche se non esigibile, in quanto il danno è provocato da un mezzo non identificato, rimane sempre a carica del concessionario, il quale non può pretendere alcunché dalla Provincia o dall'Unione, per le strade di rispettiva competenza, le quali pertanto non potranno essere chiamate in causa in alcun modo e per qualsiasi motivo.

Art. 11. Requisiti di partecipazione al bando

Oltre ai requisiti espressi nel bando, per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti:

- **una centrale operativa principale** con sede nel Comune di Reggio Emilia e almeno **due centrali operative secondarie**, una in zona di pianura con sede all'interno del territorio dell'Unione e una in zona di montagna con sede entro un raggio di km30 dal centro abitato di Castelnovo ne Monti, in rete tra loro e in grado di garantire una copertura del servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.
- **un numero verde** di collegamento con la centrale operativa principale in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.

- **avere in disponibilità una area di deposito** dei rifiuti coerentemente a quanto previsto dell'art.230 del d.lgs 152/2006 e smi; tale area deve essere in proprietà dell'impresa concessionaria o in disponibilità attraverso titolo avente durata pari almeno alla durata del servizio oggetto di concessione ed i materiali ivi depositati devono essere mantenuti in disponibilità allo scopo di valutazioni della stazione appaltante per un periodo di almeno 30 gg; la ditta è altresì tenuta alle successive fasi di avvio dei rifiuti ad impianti autorizzati conformemente alle vigenti disposizioni in termini di gestione rifiuti. In alternativa, **avere in disponibilità un impianto di stoccaggio** (messa in riserva e deposito preliminare) dei rifiuti autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di gestione rifiuti. Relativamente ad entrambi i requisiti sopradetti, la ditta è tenuta alle successive fasi di avvio dei rifiuti ad impianti autorizzati conformemente alle vigenti disposizioni in materia di rifiuti.
- **avere eseguito**, nel triennio (2016/17/18) servizi analoghi per un fatturato complessivo superiore a € 1.000.000,00;
- **iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi**, secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e smi e dalle altre norme vigenti in materia;
- iscrizione alla **Camera di Commercio (CCIAA)**, ai sensi del DPR 581/1995 e smi per attività coincidente con l'oggetto della concessione del servizio descritto nel presente Capitolato;
- possesso di **certificazioni di conformità agli standard UNI EN ISO 9001/2015 ed UNI EN ISO 14001/2015** (certificazione di sistemi di Gestione Ambientale), per il campo di applicazione del servizio oggetto dell'aggiudicazione e per tutto il periodo di validità della concessione;

Ulteriori requisiti specifici:

- attestato di frequenza per **Addetto Antincendio (livello rischio medio)**
- attestato di frequenza per **Addetto al Primo Soccorso (livello medio)**;
- attestato di frequenza per **Preposti addetti alla pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale per attività in presenza di traffico veicolare**;
- attestato di frequenza per **Operatori addetti alla pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale per attività in presenza di traffico veicolare**.

Art. 12. Criteri di aggiudicazione del servizio e indicazione dei relativi punteggi

L'affidamento avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 95 del Codice prendendo in considerazione i seguenti parametri/criteri di valutazione ai quali potranno essere assegnati complessivamente fino ad un massimo di punti 100.

L'Amministrazione procedente, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l'amministrazione e che non prevede una base d'asta da ribassare e che quindi manca del tutto l'elemento "prezzo", precisa che il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alla caratteristiche tecnico/qualitative del servizio offerto, ai sensi dell'art. 95, comma 7 del Codice.

Per ciascun parametro/criterio A), B), C), D), E), F) sono individuati i seguenti punteggi:

PARAMETRO	TIPOLOGIA CRITERIO	CRITERI	PUNTI
A	Tecnica/Qualità	AZIENDA, QUALITÀ DEL TEAM E CURRICULA INCARICATI Il punteggio massimo è attribuito al concorrente che formula la migliore offerta che tiene conto dei seguenti aspetti: • organizzazione aziendale preposta all'esecuzione del servizio oggetto della gara; • entità in numero del personale che sarà destinato in forma esclusiva al servizio; • entità in numero del personale individuato come figura di riferimento per gli operatori degli enti; • curriculae del personale destinato al servizio (titoli di studio, esperienze lavorative e formative affini al presente appalto); • anzianità di servizio del personale; • patenti di guida del personale incaricato, necessarie e affini al presente appalto; Non sono pertanto oggetto di valutazione le esperienze professionali e il personale estraneo al servizio.	25
B	Tecnica/Qualità	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Il punteggio massimo è attribuito al concorrente che formula la migliore offerta che tiene conto dei seguenti aspetti: • organizzazione tecnica del servizio con analisi dettagliata delle modalità di svolgimento, al fine di garantire uniformità ed omogeneità organizzativa nell'esecuzione delle attività e criteri di scelta delle soluzioni adottate; • centrali operative secondarie rispetto alle necessarie, loro baricentricità, distanza tra loro e con la centrale operativa principale; • proposta di tempo medio di intervento da luogo di partenza inferiore a quello necessario previsto;	25

		Non sono pertanto oggetto di valutazione aspetti organizzativi estranei al servizio.	
C	Tecnica/Qualità	SICUREZZA Il punteggio massimo è attribuito al concorrente che formula la migliore offerta che tiene conto dei seguenti aspetti: • modalità organizzative del servizio stesso che garantiscano lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza; • soluzioni finalizzate a ridurre le interferenze degli interventi con la viabilità esistente; • utilizzo di una adeguata segnaletica per gli incidenti e per le deviazione del traffico durante le operazioni di pulizia; • attività di messa in sicurezza di strutture ed ostacoli; • utilizzo di personale qualificato per "Accord Dangerous Route" (ADR trasporto merci pericolose su strada); • ulteriori attestati di frequenza rispetto a quello previsti come requisiti, con particolare riguardo a: - interventi operativi per la sicurezza in presenza di traffico veicolare; - pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione e asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito; - pulizia della sede stradale in caso di gravi sversamenti di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche trasportate, richiedenti la bonifica ovvero situazioni tali da potersi definire incidenti rilevanti; - recupero di rifiuti di origine animale o di altra natura e di ogni altro materiale rilevante disperso nell'ambito stradale ai fini della normativa igienico-sanitaria e ambientale; - spegnimento e trattamento degli incendi relativi ai veicoli o alle pertinenze stradali.	15

		Non sono pertanto oggetto di valutazione aspetti estranei al tema della sicurezza.	
D	Tecnica/Qualità	VEICOLI UTILIZZATI Il punteggio massimo è attribuito al concorrente che formula la migliore offerta che tiene conto dei seguenti veicoli e attrezzature da destinare all'esecuzione del servizio, con riferimento alla quantità e alle caratteristiche: • n° veicoli ad uso speciale in "Accord Dangerous Route" (ADR trasporto merci pericolose su strada); • n° veicoli idonei per trasporto oltre a 30 kg di rifiuti; • n° veicoli per uso speciale necessari per la movimentazione di veicoli e finalizzati al soccorso stradale; • n° autogru, di cui una avente capacità di carico superiore a 40t; Non sono pertanto oggetto di valutazione l'utilizzo di veicoli e attrezzature non pertinenti ed estranei al servizio. Saranno oggetto di valutazione solamente i mezzi appositamente allestiti in proprietà dell'impresa concessionaria o in disponibilità attraverso contratto di durata pari alla durata della concessione da allegare all'offerta.	15
E	Tecnica/Qualità	PRODOTTI UTILIZZATI Il punteggio massimo è attribuito al concorrente che formula la migliore offerta che tiene conto dei seguenti aspetti: • prodotti eco-compatibili e/o con certificazioni; • prodotti che aiutino la preservazione dell'infrastruttura stradale; • sistemi di pulizia che non deteriorino il manto stradale e la piattaforma stradale. Non sono pertanto oggetto di valutazione l'utilizzo di prodotti estranei al servizio.	10
F	Tecnica/Qualità	Migliorie finalizzate ad incrementare la qualità del servizio tra le seguenti attività: • deposito per custodia a titolo gratuito, in proprietà o disponibilità dell'appaltatore, a favore dei	10

		proprietari dei veicoli incidentati in attesa della destinazione finale, previo loro assenso; • campagne d'informazione e comunicazione mirate alla sicurezza stradale; • corsi di formazione, rivolti agli enti, e supporto operativo allo start-up del presente appalto e durante l'esecuzione del contratto; • altre attività e/o corsi finalizzati alla formazione di professionalità specifiche per il controllo della sicurezza stradale e per la mobilità sostenibile con descrizione dettagliata degli argomenti trattati, delle modalità di erogazione, delle ore di lezione, dei materiali e attrezzature utilizzate per la formazione e della loro semplicità d'uso e completezza (manuali, help on line, ecc), con riferimento al presente appalto; • fornitura di dispositivi elettronici funzionali all'appalto come, smartphone o altri finalizzati ad agevolare il controllo del servizio tramite il software di gestione richiesto nell'appalto;	
--	--	---	--

La Commissione, per quanto riguarda la valutazione dell'offerta, in seduta riservata e sulla scorta della valutazione dei documenti presentati, esprime, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo.

La stessa Commissione in seduta plenaria, attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi un punteggio variabile da 0 a 1,0, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Ottimo	1,0
Più che buono	0,9
Buono	0,8
Più che sufficiente	0,7
Sufficiente	0,6
Non completamente adeguato	0,5
Limitato	0,4
Molto limitato	0,3
Minimo	0,2
Appena valutabile	0,1
Non Valutabile	0

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, alla determinazione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, sulla base della seguente formula:

$$Q(i) = 25 \cdot A/A(\max) + 25 \cdot B/B(\max) + 15 \cdot C/C(\max) + 15 \cdot D/D(\max) + 10 \cdot E/E(\max) + 10 \cdot F/F(\max)$$

dove:

A: punteggio attribuito per la valutazione criterio A

B: punteggio attribuito per la valutazione criterio B

C: punteggio attribuito per la valutazione criterio C

D: punteggio attribuito per la valutazione criterio D

E: punteggio attribuito per la valutazione criterio E

F: punteggio attribuito per la valutazione criterio F

A(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione del criterio A

B(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione del criterio B

C(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione del criterio C

D(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione del criterio D

E(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione del criterio E

F(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione del criterio F

L'offerta tecnico-qualitativa dovrà avvenire tramite la presentazione di una relazione descrittiva, suddivisa per i criteri A, B, C, D, E, F e composta per ciascuno di essi da massimo 10 (dieci) facciate in A4, tipo carattere Arial, dimensione carattere 12, compreso disegni grafici e tabelle.

Art. 13. Durata del servizio

1. La concessione avrà durata di **5 (cinque) anni** e decorrerà dalla stipula del contratto ovvero dall'inizio del servizio ove richiesto dall'Amministrazione in pendenza della stipula.
2. Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definitiva la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, a richiesta della Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di sei mesi o, se inferiore, fino all'avvio del servizio da parte del concessionario.

Art. 14. Stipula del contratto

1. La Provincia e l'Unione provvederanno, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, ad affidare il servizio mediante stipula di un proprio atto negoziale secondo i propri regolamenti interni e ciascun ente seguirà autonomamente l'esecuzione del contratto con oneri di registrazione a carico dell'affidatario. All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dall'Ufficio Appalti e Contratti della Provincia, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto ed in particolare:
 - cauzione definitiva ex art. 103 del Codice;
 - ogni altro documento eventualmente richiesto.

2. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto inerente il servizio da svolgere sulle strade provinciali presso la sede della Provincia sita in Corso Garibaldi 59 – Reggio Emilia e relativamente al servizio da svolgere sulle strade comunali presso la sede dell'Unione sita in corso Cavour 24 – Correggio (RE), nelle date che verranno indicate a mezzo di pec con l'avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giusta causa, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria. Gli Enti si riservano la facoltà di richiedere l'avvio del servizio anche nelle more della stipula del contratto.

Art. 15. Cauzione provvisoria

1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, la Ditta concorrente è obbligata a presentare una cauzione provvisoria (mediante polizza assicurativa, fideiussione bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice) o versamento presso la Tesoreria o equivalente, dell'importo pari al 2% del valore della concessione.
2. Se presentata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'articolo precitato, la cauzione provvisoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta dell'Ente aggiudicatore, per 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
3. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse affidatario.

Art. 16. Cauzione definitiva

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della sottoscrizione dei contratti e comunque prima dell'avvio del servizio nel caso in cui sia stato chiesto l'avvio del servizio nelle more della stipula, una cauzione definitiva pari al 10% del valore della concessione, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal bando, dal presente capitolato e dalla convenzione che sarà stipulata successivamente all'aggiudicazione, secondo la disciplina dell'art. 103 del Codice.

Art. 17 Assunzione obblighi di tracciabilità ex L.136/2010

1. Obblighi di tracciabilità: ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovrà indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo

gara (CIG), attribuito dall' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

3. L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura di cui al presente capitolato e la Provincia potrà verificare in ogni momento tale adempimento.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Il concessionario, il subconcessionario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione alla Provincia o all'Unione, per le strade di rispettiva competenza, e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

Art. 18. Obblighi verso il personale dipendente

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.
2. Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 19. Divieti

1. È fatto espresso divieto al concessionario del servizio di:
 - sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il concessionario del servizio e le assicurazioni dei danneggianti;
 - cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Per il subappalto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 105 e 174 del Codice dei Contratti, con la possibilità di sub appaltare il servizio fino al 40% dell'importo complessivo del contratto.

2. L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 20. Responsabilità e assicurazione

1. Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati. Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Ente proprietario della strada da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post - incidente; all'uopo dovrà disporre di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post - incidente e comunque di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione Provinciale, a terzi e a cose.
2. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore a 5.000.000,00 di euro.
3. L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Amministrazione Provinciale prima della stipula del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente l'avvio del servizio. In caso di mancata consegna entro il termine indicato l'Amministrazione Comunale potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione con la conseguenza dell'incameramento della cauzione provvisoria.
4. Il concessionario è obbligato, inoltre, a presentare una apposita polizza, in corso di validità per tutta la durata contrattuale, di Responsabilità RCT per soccorso esterno con un massimale di € 5.000.000,00.

Art. 21. Penali

1. Nel caso in cui il servizio sia svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente capitolato l'Amministrazione invierà una pec invitando la ditta ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente capitolato e a presentare, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.
2. Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte dell'Amministrazione provinciale casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l'Amministrazione si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
3. In caso di inadempimento rilevato dagli addetti dei servizi di pronto intervento, di Polizia stradale e di viabilità, nei casi di seguito elencati, a titolo indicativo e non esaustivo, saranno applicate penali a fianco valutate:

- a) Ritardo rilevato:
 - oltre mezz'ora fino a due ore: 0,3 ‰ del valore concessione;
 - oltre due ore fino a sei ore: 0,5 ‰ del valore concessione;
 - oltre sei ore: 0,8 ‰ del valore concessione.
- b) Mancata e/o inesatta comunicazione di dati all'Amministrazione: 0,3 ‰ del valore concessione.
- c) Inadeguato ripristino dei luoghi sede dell'incidente: 0,5 ‰ del valore concessione.
- d) Inadeguato ripristino dei luoghi sede dell'incidente con causa di ulteriore incidente: 0,8 ‰ del valore concessione.
- e) Abbandono rifiuti/errato smaltimento: 0,5 ‰ del valore concessione.
- f) Abbandono e/o introduzione sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente e/o per le persone: 1 ‰ del valore concessione; Fino alla terza inottemperanza reiterata per ogni rilevazione le penali sopra indicate saranno, di volta in volta, raddoppiate rispetto alla precedente.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di ulteriori inottemperanza nella difformità della prestazione rispetto a quanto previsto nel capitolato e nel contratto l'Amministrazione che ha stipulato il contratto potrà disporre la risoluzione del contratto, ex art. 108 del Codice.

4. Le penali saranno rimosse da ciascun ente per le strade di rispettiva competenza mediante trattenuta sulla cauzione definitiva. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione viene comunicato alla ditta mediante PEC con invito a reintegrare la cauzione stessa. Il termine dei 15 giorni viene calcolato dalla data di ricezione del provvedimento di incameramento della cauzione definitiva, contenente altresì l'invito a reintegrare la cauzione stessa.
5. In caso di carente e/o mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio la stazione appaltante potrà provvedervi d'ufficio con proprio personale o ricorrendo a terzi, con spese a totale carico dell'impresa aggiudicataria inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. L'esecuzione d'ufficio delle prestazioni oggetto della presente concessione dovrà essere sempre preceduta da formale diffida da intimarsi tramite PEC.
6. Qualora nel corso del servizio si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 22, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

Art. 22. Risoluzione del contratto e recesso

Per la risoluzione del contratto e il recesso si applicano gli artt. 108 e 109 del Codice.

Art 23. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Capitolato, veda Allegato (Allegato_Privacy).

Ai fini e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE 2016/679) il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Impresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti

ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali.

L'Appaltatore potrà in ogni momento chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.